

Tutelare le vittime di reati, ma come?

Autore: [Marco Bouchard](#)

La tutela delle vittime di reati è, da qualche tempo, approdata all'attenzione del nostro legislatore, dopo che, da anni, suscita quella di sociologi, criminologi e quant'altri. Ma come?

1. I parlamentari di Fratelli d'Italia – primo firmatario Antonio Iannone – hanno presentato, il 21 dicembre 2022 al Senato della Repubblica, un disegno di legge di modifica dell'art. 111 della Costituzione, per inserire un secondo comma nel quale si affermi che «la vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge». Il testo è identico a quello proposto con il disegno di legge presentato il 4 luglio 2007 nel corso della XV legislatura, primo firmatario Edmondo Cirielli, all'epoca di Alleanza Nazionale, e riprodotto, inalterato, in tutte quelle successive su iniziativa, prima, del Popolo della Libertà e, poi, di Fratelli d'Italia. In questi anni è rimasta inalterata, persino nelle virgole, anche la relazione, a partire dall'incipit inneggiante al magistrato e criminologo, Raffaele Garofalo, seguace della Scuola criminale positiva, fautore della pena di morte e favorevole all'eliminazione degli individui psichicamente malati, ma chiamato in causa, nel caso specifico, per l'importanza che attribuiva già all'inizio del '900 alla «riparazione a coloro che soffrono per un delitto». La relazione brilla per la sua stravaganza: intanto perché è completamente anacronistica (sembra che dal 2007 il mondo delle fonti interne, europee e internazionali si sia fermato) ed è grave l'assenza di riferimenti alla Direttiva vittime 2012/29/UE. Ma, soprattutto, perché fonda la proposta di modifica costituzionale esclusivamente sull'esigenza risarcitoria delle vittime di reati *violenti* con incomprensibile esclusione di ogni altra forma di vittimizzazione. In realtà, la tutela delle vittime di reati violenti è oggi garantita dalla Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato a cui l'Italia ha dato finalmente attuazione con la Legge europea 2015-2016. Ma di essa il partito al governo, evidentemente, non ha avuto notizia.

Ancora più sorprendente e inspiegabile è, però, la soluzione offerta per una effettiva protezione risarcitoria delle vittime. Infatti, il testo verrebbe inserito nel secondo comma di una norma fondamentale che, come tutti sanno, ha costituzionalizzato il *giusto processo* e, in particolare, l'esigenza che la formazione della prova nel processo penale si svolga nel contraddittorio tra le parti e nel rispetto di condizioni di parità di fronte ad un giudice terzo e imparziale. E per contraddittorio e parità la Costituzione intende fare riferimento soprattutto al rapporto che si deve instaurare tra accusato e accusa pubblica: non certo al rapporto tra accusato e vittima rispetto alle pretese risarcitorie che quest'ultima può avanzare anche davanti ad un giudice civile.

Mentre nelle scorse legislature il tentativo di costituzionalizzare la tutela delle vittime di reato non ha avuto molta fortuna, questa volta si è formata un'inedita convergenza d'intenti politici e, nella seduta del 6 dicembre 2023 della 1° Commissione permanente

Affari costituzionali del Senato, si è proceduto all'esame congiunto della proposta di Fratelli d'Italia con altri tre disegni di legge, rispettivamente, del Movimento 5 stelle (Marton e altri), del Partito democratico (Parrini e altri) e di Alleanza Verdi e Sinistra (Zanella). I diversi proponenti hanno convenuto su una diversa formulazione della proposta, senza peraltro specificare il punto esatto d'inserimento nell'art. 111 Costituzione: «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato».

A onor del vero, la relazione al disegno di legge di Parrini e altri ha ben altro respiro e fondamento. Consapevole della cornice giurisdizionale stabilita dall'art. 111 Costituzione, la proposta del Partito democratico si preoccupa di offrire un'adeguata tutela processuale alla vittima perché non può darsi un *giusto processo* se questo vien meno verso la parte «sovente più debole e meno protetta, sotto molti punti di vista». Tanto più che – si osserva – spesso, le persone offese e danneggiate, che si costituiscono o meno parte civile, non rappresentano solo interessi privatistici ma istanze di verità e giustizia che hanno un'indubbia natura pubblica o collettiva: è il caso delle vittime del terrorismo, delle stragi, degli infortuni-malattie mortali causate sul lavoro, vittime di reati a sfondo sessuale, di disastri ambientali, del fallimento di istituti di credito... Non manca, nella proposta di Parrini e altri, una doverosa attenzione alle prioritarie esigenze di difesa dell'accusato, tanto che i democratici preferirebbero l'inserimento della nuova disposizione nel 5° comma dell'articolo 111, per rimarcare la precedenza delle garanzie dovute all'imputato.

In realtà, l'importanza di una protezione "avanzata" per la vittima dovrebbe valere anche nell'accertamento di reati "sensibili" alla dimensione interindividuale. A questo proposito vale la pena citare una voce autorevole come quella di Francesco Viganò, giudice della Corte costituzionale: in un recente scritto ha spiegato come nei reati a vittima individuale la giustificazione della pena debba ormai fondarsi essenzialmente sul *danno* che la condotta dell'autore ha cagionato *a quella vittima*. La stessa Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime, d'altra parte, insiste nel considerare il reato «non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime». La restituzione nella teoria del diritto penale – ha osservato il giurista – di un ruolo centrale al diritto soggettivo tutelato non può che andare di pari passo con la valorizzazione della vittima anche sul terreno del processo penale.

2. Ci si chiede, però, se sia davvero necessario che la tutela della vittima debba trovare un posto specifico anche nella Carta costituzionale.

Certamente la nostra carta fondamentale non manca di prevedere obblighi puntuali di tutela penale di vittime specifiche: l'art. 13, comma 4, pretende la punizione di «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». E in generale – secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – lo Stato è tenuto nei confronti delle vittime *reali* a dei veri e propri obblighi positivi per prevenire e sanzionare le aggressioni ai diritti umani, tanto più se essi sono ritenuti fondamentali, come la vita, la libertà, l'integrità sessuale e a non essere sottoposti a trattamenti

disumani o degradanti. Altro è, però, introdurre in Costituzione una tutela processuale della vittima perché, come ci insegna Luigi Ferrajoli, un diritto penale garantista se, sul piano sostanziale, consiste nella prevenzione generale dei delitti e, dunque, nella tutela delle vittime *potenziali*, sul piano processuale, consiste nel divieto di pene arbitrarie e sproporzionate. Il processo è il luogo e il tempo di accertamento di un'accusa nel quale e durante il quale l'esigenza primaria è costituita dal rispetto delle garanzie dovute all'accusato di fronte all'autorità del potere statale rappresentata da un giudice terzo e imparziale.

Infatti, nella trattazione in sede consultiva davanti alla Commissione Giustizia del Senato, il 13 dicembre 2023 Italia Viva, per bocca dell'on. Scalfarotto, ha rilevato nella formulazione proposta «una pericolosa tendenza alla privatizzazione del processo penale che tende ad assecondare le emozioni legittime delle vittime». A quel punto anche Forza Italia e la Lega, condividendo quelle preoccupazioni, hanno chiesto un approfondimento. Pierantonio Zanettin, avvocato forzista, è preoccupato del fatto che ormai «si è imposta l'idea sostenuta anche da robuste campagne mediatiche che la sentenza pronunciata dal giudice debba essere il più possibile aderente al concetto di giustizia proprio della parte offesa». Il professore e avvocato Ennio Amodio, intervistato da *Il Dubbio*, ha bollato l'idea di una protezione costituzionale delle vittime come «legge-manifesto finalizzata solamente a ridimensionare il garantismo espresso dalla norma sul giusto processo». Guido Stampanoni Bassi, direttore della rivista *Giurisprudenza penale*, sulle pagine di *Domani* sostiene, senza mezzi termini che «se il punto di vista del processo diventa il punto di vista della vittima si innesca un cortocircuito in cui a rimetterci è proprio chi, secondo la Costituzione, è un "presunto innocente"». Si teme, in buona sostanza, che il processo penale ceda alle istanze emotive, passionali e vendicative che le vittime potrebbero veicolare assediando i tribunali e condizionando il giudizio della magistratura.

Sul fronte opposto si dipingono ben altri scenari: secondo i dati raccolti da Libera, le vittime innocenti delle mafie che non hanno ottenuto verità e giustizia attraverso un regolare percorso processuale vanno oltre l'80%; nei grandi disastri industriali e ambientali, nelle stragi sul lavoro la differenza di risorse e di poteri d'impulso processuale tra vittime e accusati incide sul giudizio finale ben più del trasporto emotivo degli offesi; la mancanza di servizi di assistenza gratuiti per le vittime le relega nell'anomia e nella solitudine di cui fanno esperienza centinaia di migliaia di persone offese ogni anno. Sono solo alcuni esempi. Così, interpretando i sentimenti di diverse associazioni di vittime di grandi disastri, l'ex magistrato ed ex parlamentare Felice Casson ha sottolineato l'importanza, in processi come quello sull'amianto che ha colpito i lavoratori di Porto Marghera, di accordare, quanto meno, pari diritti e facoltà processuali anche agli offesi. Non la loro centralità processuale.

Personalmente penso che il riconoscimento costituzionale dei diritti delle vittime rappresenterebbe un guadagno di civiltà nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Per contro, ritengo non appropriato l'inserimento di tale riconoscimento all'interno di una norma

dedicata alla giurisdizione e alla consacrazione del *giusto processo*. La condizione di vittima trascende – anche se normalmente lo comprende – lo scenario processuale. La vittima è tale perché accade un fatto che percepisce come ingiusto. L'accusato è tale perché viene assoggettato a un procedimento. Sono due piani destinati a vivere nell'asimmetria con la presenza ingombrante dello Stato e, ora, con la giustizia riparativa, anche della comunità. Per questo come presidente di un'associazione che si occupa di vittime avevo proposto una norma che suonasse così: «La Repubblica italiana riconosce i diritti di informazione, assistenza e protezione delle vittime di reato, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, fatti salvi i diritti della persona indagata e imputata».